

Riforma dell'impresa sociale (2017)

Prof. Pier Angelo Mori

Premessa

- Con la riforma del III settore il D.Lgs. n. 155/06 è stato sostituito dal D.Lgs. n. 112/17.
- Pur senza stravolgerla, la riforma ha modificato la precedente normativa, a cui si riferisce il par. 8.7 del libro,
- dunque è necessario integrare il par. 8.7 pp. 126-28 con il “**Nuovo par. 8.7**” (2018), scaricabile dalla pagina web del corso.

Art. 1 (D.Lgs. 112/17)

«1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che ...

→ esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa

→ di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale...»

art. 2

Art. 2 (D.Lgs. 112/17)

«1. ... Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, le attività d'impresa aventi ad oggetto ...»:

[principali voci, elenco non completo]

- servizi socio-sanitari;
- servizi finalizzati all'ambiente;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

Art. 2 (D.Lgs. 112/17)

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione extra-scolastica,
- cooperazione allo sviluppo;
- commercio equo e solidale;
- microcredito;
- la gestione di attività sportive dilettantistiche, ecc.
- ...

e in aggiunta a questi:

- «servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 [soggetti svantaggiati]» [*comma 1-p*]

Art. 2 (D.Lgs. 112/17)

4 principali macro-settori di attività:

- *sanità,*
- *assistenza,*
- *istruzione/formazione,*
- *cultura e sport*

più uno generico:

- *inserimento lavorativo («persone svantaggiate» o «lavoratori molto svantaggiati»)*

Art. 3 (D.Lgs. 112/17)

- «è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori» [*come prima*]
- [*novità*] però è ora ammessa la destinazione di una quota inferiore al 50% degli utili alla remunerazione del capitale (dividendi, aumenti gratuiti di capitale).

Art. 13 (D.Lgs. 112/17): volontariato

«2 ... nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa ... non può essere superiore a quello dei lavoratori»

Sintesi

Elementi caratterizzanti dell'impresa sociale:

- Attività di interesse generale (art. 1)
- Vincolo di non distribuzione di benefici agli stakeholder interni (attenuato dalla riforma) (art. 3)

Elementi accessori:

- Lavoro volontario (art. 13)